Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate il 20 marzo 2012 [1]

Causa C-42/11

João Pedro Lopes Da Silva Jorge

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel d'Amiens (Francia)]

«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Normativa di uno Stato membro che riserva la facoltà di rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo al caso di persone ricercate che abbiano la cittadinanza di detto Stato — Discriminazione basata sulla cittadinanza»

1. Il presente rinvio pregiudiziale, proposto dalla Cour d'appel d'Amiens (Francia), offre alla Corte una nuova opportunità per pronunciarsi sull'interpretazione dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri [2]. La Corte è invitata, in particolare, a precisare la propria giurisprudenza e a procedere ad una ponderazione fra il potere discrezionale che va riconosciuto agli Stati membri in sede di attuazione di detta decisione quadro e la portata delle garanzie che devono essere offerte ai cittadini dell'Unione fatti oggetto di un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà.

I – Contesto normativo

A – *Il diritto internazionale*

2. La Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983, di cui sono parte tutti gli Stati membri dell'Unione, prevede, all'articolo 2, paragrafo 1, che «[l]e Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, la più ampia collaborazione in materia di trasferimento dei condannati».

3. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate dispone quanto segue:

«Una persona condannata può essere trasferita in applicazione della presente Convenzione se ricorrono le seguenti condizioni:

a la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione».

1 — Lingua originale: il francese.

2 — GU L 190, pag. 1.

4. L'articolo 3, paragrafo 4, della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate precisa che «[o]gni Stato può in qualsiasi momento, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, definire, per quanto lo riguarda, il termine "cittadino" ai fini della presente Convenzione».

B – *Il diritto dell'Unione*

1. La decisione quadro 2002/584

5. La decisione quadro 2002/584 definisce, all'articolo 1, il mandato d'arresto europeo e l'obbligo di darne esecuzione nei termini seguenti:

«1. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

6. L'articolo 4 della decisione quadro disciplina i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo e prevede, al punto 6, che «[l]'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo (…) se [questo] è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno».

7. L'articolo 32 della decisione quadro 2002/584 dispone che «[l]e richieste di estradizione ricevute anteriormente al 1º gennaio 2004 continueranno ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti in materia di estradizione. Le richieste ricevute a partire dal 1º gennaio 2004 saranno soggette alle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro. Tuttavia ogni Stato membro può, al momento dell'adozione della presente decisione quadro da parte del Consiglio, fare una dichiarazione secondo cui in qualità di Stato dell'esecuzione esso continuerà a trattare le richieste relative a reati commessi prima di una data da esso precisata conformemente al sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1º gennaio 2004 (…)».

8. La dichiarazione della Repubblica francese relativa all'articolo 32 è formulata come segue:

«Conformemente all'articolo 32 della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la Francia dichiara che in qualità di Stato dell'esecuzione continuerà a trattare le richieste relative a reati commessi prima del 1º novembre 1993 (…) secondo il sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1º gennaio 2004».

2. La decisione quadro 2008/909/GAI

9. La decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea [3], istituisce un sistema il cui obiettivo è facilitare l'esecuzione di una pena in uno Stato membro diverso da quello che ha pronunciato la sentenza penale allo scopo di favorire il reinserimento sociale del condannato.

10. L'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 precisa che «[s]copo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena».

11. L'articolo 28, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 prevede che «[l]e richieste pervenute anteriormente al 5 dicembre 2011 restano disciplinate in conformità degli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate. Le richieste pervenute dopo tale data sono disciplinate dalle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro».

C – *Il diritto nazionale*

12. L'articolo 695-24 del codice di procedura penale francese enuncia i motivi per i quali si può rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo. Esso dispone che «[l]'esecuzione di un mandato d'arresto europeo può essere rifiutata:

(…)

2. Se la persona ricercata per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà possiede la cittadinanza francese e le autorità francesi competenti si impegnano ad eseguire la pena».

II – La controversia principale e le questioni pregiudiziali

13. Il 14 settembre 2006 il tribunale penale di Lisbona (Portogallo) emanava un mandato d'arresto europeo nei confronti del sig. Lopes Da Silva Jorge, cittadino portoghese, opponente nel procedimento principale, ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva di cinque anni, inflitta nel 2003 per fatti commessi nel 2002. Da quella data, il sig. Lopes Da Silva Jorge si è stabilito in Francia.

14. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il sig. Lopes Da Silva Jorge è coniugato dall'11 luglio 2009 con una cittadina francese con la quale risiede nel territorio francese. Dal 3 febbraio 2008 lavora presso un'azienda francese come autotrasportatore regionale, con contratto a tempo indeterminato.

15. Il 19 maggio 2010, a seguito di una convocazione telefonica, il sig. Lopes Da Silva Jorge si è presentato presso gli uffici della polizia francese. In quell'occasione è stato informato dell'esistenza del mandato d'arresto europeo emesso nei suoi confronti, nonché della richiesta di consegna ai fini dell'esecuzione della pena presentata dalle autorità portoghesi. Il 20 maggio 2010 il procuratore generale presso la cour d'appel d'Amiens ha adito il giudice del rinvio perché statuisse sulla consegna del sig. Lopes Da Silva Jorge alle autorità portoghesi.

3 — GU L 327, pag. 27.

16. Nell'ambito del procedimento principale, il procuratore generale ha rilevato, in sostanza, che il mandato d'arresto europeo era stato emesso dalle autorità portoghesi nel rispetto dei requisiti giuridici e che non trovava applicazione alcun motivo di non esecuzione, obbligatorio o facoltativo, previsto dal codice di procedura penale francese. Invitato a prendere posizione sull'incidenza della sentenza della Corte Wolzenburg [4], il procuratore generale ha sostenuto che pur se il sig. Lopes Da Silva Jorge aveva il diritto di avvalersi della normativa francese che disciplina le condizioni alle quali l'autorità competente può rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, conformemente ai principi elaborati dalla Corte e, quindi, di invocare l'articolo 695-24 del codice di procedura penale, il motivo previsto da tale articolo, che riguarda i soli cittadini francesi, è tuttavia facoltativo, ai sensi dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584. Pertanto, l'articolo 695-24 del codice di procedura penale si applicherebbe solo in caso di sussistenza della doppia condizione che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso contro un cittadino francese e che le autorità francesi competenti si siano impegnate a eseguire esse stesse la pena. Egli conclude quindi a favore della consegna del sig. Lopes Da Silva Jorge alle autorità portoghesi.

17. Durante il procedimento principale il sig. Lopes Da Silva Jorge ha, invece, dichiarato che non accettava di essere consegnato alle autorità portoghesi e ha chiesto di essere detenuto in Francia invocando, in un primo momento, l'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») e l'ingerenza sproporzionata nel suo diritto al rispetto della vita privata rappresentata da una decisione di consegna alle autorità portoghesi ai fini dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo. In un secondo tempo, basandosi sulla citata sentenza Wolzenburg, ha invocato la circostanza secondo cui il diritto francese prevede la facoltà di rifiutare la consegna solo per i cittadini francesi e ha messo in dubbio la compatibilità dell'articolo 695-24 del codice di procedura penale con l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 e, più in generale, con il principio di non discriminazione sancito dall'articolo 18 TFUE [5].

18. Trovandosi confrontata ad una difficoltà d'interpretazione del diritto dell'Unione, la sezione istruttoria della cour d'appel d'Amiens ha deciso di sospendere il procedimento e, con decisione di rinvio pervenuta alla cancelleria della Corte il 31 gennaio 2011, di sottoporre alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, le due questioni pregiudiziali che seguono:

«1) Se il divieto di discriminazione sancito dall'articolo [18 TFUE] osti ad una normativa nazionale quale l'articolo 695-24 del codice di procedura penale che riserva la facoltà di rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà qualora la persona ricercata sia di nazionalità francese e le autorità francesi competenti si impegnino ad eseguire tale pena;

2) se il principio di applicazione nel diritto interno del rifiuto di esecuzione di cui all'articolo 4[, punto 6,] della decisione quadro [2002/584] sia lasciato alla discrezionalità degli Stati membri ovvero abbia carattere obbligatorio e, in particolare, se uno Stato membro possa adottare un provvedimento che comporti una discriminazione basata sulla cittadinanza».

III – Il procedimento dinanzi alla Corte

19. Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte il sig. Lopes Da Silva Jorge, i governi ceco, tedesco, francese, olandese, austriaco e polacco nonché la Commissione europea.

4 — Sentenza del 6 ottobre 2009 (C-123/08, Racc. pag. I-9621).

5 — Anche se gli atti, e in particolare la domanda di pronuncia pregiudiziale, menzionano l'articolo 12 CE, è evidente che si deve considerare che si tratta dell'articolo 18 TFUE.

20. Nel corso dell'udienza che si è svolta il 31 gennaio 2012, sono state sentite le osservazioni orali del sig. Lopes Da Silva Jorge, nonché dei governi tedesco, francese, olandese e polacco e della Commissione.

IV – Analisi giuridica

21. Per motivi di ordine logico e dopo alcune osservazioni preliminari, inizierò la mia analisi partendo dalla seconda questione pregiudiziale.

A – *Osservazioni preliminari*

1. Sulla competenza pregiudiziale della Corte

22. La Repubblica francese ha formulato una dichiarazione ai sensi dell'ex articolo 35, paragrafo 2, UE, con la quale ha accettato la competenza della Corte a statuire a titolo pregiudiziale secondo le modalità di cui all'ex articolo 35, paragrafo 3, punto b), UE[6]. Inoltre, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, allegato al Trattato FUE, le attribuzioni della Corte ai sensi dell'ex titolo VI del Trattato UE restano invariate in ordine agli atti dell'Unione adottati prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, anche nel caso in cui siano state accettate in forza dell'ex articolo 35, paragrafo 2, UE. La Corte è pertanto competente a pronunciarsi sulle questioni sollevate dal giudice del rinvio.

2. Sull'applicazione della decisione quadro 2002/584

23. Sebbene l'articolo 32 della decisione quadro 2002/584 autorizzi gli Stati membri d'esecuzione a continuare ad applicare il sistema di estradizione in vigore anteriormente al 1º gennaio 2004, dalla dichiarazione della Repubblica francese risulta che essa si è riservata questa possibilità soltanto per i fatti commessi prima del 1º novembre 1993. È quindi il sistema attuato dalla decisione quadro 2002/584 che trova applicazione in una situazione come quella oggetto del procedimento principale in cui i fatti addebitati all'origine della domanda si sono svolti nel 2002 e in cui la richiesta di esecuzione del mandato d'arresto europeo è stata essa stessa avanzata dopo il 1º gennaio 2004.

24. Occorre tuttavia interrogarsi sulla rilevanza, per il procedimento principale, della decisione quadro 2008/909. Quest'ultima, adottata il 27 novembre 2008, ha lo scopo di stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena[7]. Il termine ultimo per l'attuazione di detta decisione da parte degli Stati membri era fissato al 5 dicembre 2011[8]. Il fatto che tale termine sia scaduto durante il procedimento pregiudiziale non ha tuttavia rilevanza diretta per la presente causa. Infatti, l'articolo 28 di detta decisione quadro prevede che, salvo dichiarazione unilaterale contraria, le richieste pervenute anteriormente al 5 dicembre 2011 restano disciplinate in conformità degli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate. Poiché la richiesta di esecuzione del mandato d'arresto europeo è pervenuta alle autorità francesi anteriormente al 5 dicembre 2011, la situazione dell'opponente nella causa principale deve quindi essere esaminata alla luce della decisione quadro 2002/584, in mancanza di dichiarazione della Repubblica francese in senso contrario.

6 — Informazione relativa alle dichiarazioni della Repubblica francese e della Repubblica di Ungheria di accettazione della competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale sugli atti di cui all'articolo 35 del trattato sull'Unione europea (GU 2005, C 318, pag. 1).

7 — V. articolo 3 della decisione quadro 2008/909.

8 — V. articolo 29 della decisione quadro 2008/909. La Repubblica francese non ha rispettato questo termine perché il progetto di legge inteso ad attuare nell'ordinamento giuridico francese la decisione quadro 2008/909 è ancora, al momento della presentazione delle mie conclusioni nella presente causa, in discussione in seno al Parlamento (v. progetto di legge recante diverse disposizioni in materia penale e di procedura penale in applicazione degli impegni internazionali della Francia, depositato al Senato l'11 gennaio 2012).

B – *Sul margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri riguardo all'attuazione dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584*

25. Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di stabilire se gli Stati membri siano tenuti ad attuare, nei loro rispettivi ordinamenti giuridici interni, il motivo di non esecuzione facoltativa previsto dall'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 e, in caso di risposta affermativa, se siano tenuti ad attuarlo per tutte le ipotesi previste in detto punto, vale a dire nei confronti sia dei propri cittadini sia dei cittadini di altri Stati membri che risiedano o dimorino nel loro territorio.

26. A mio avviso, più che da un problema di formulazione della disposizione in parola, la difficoltà discende dalle esitazioni giurisprudenziali che hanno dato luogo ad interpretazioni divergenti. Pertanto, esaminerò anzitutto la formulazione dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 nonché l'economia generale di quest'ultima, prima di procedere all'analisi del potere discrezionale riservato agli Stati membri secondo la giurisprudenza della Corte.

27. Vorrei nondimeno formulare, in via preliminare, una serie di osservazioni che mi sembrano essenziali ai fini di una migliore comprensione della presente causa e degli interessi che sono in essa in gioco. Al riguardo, è fondamentale ricordare che l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 afferma che «[l]'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici» sanciti dal diritto dell'Unione non può essere modificato per effetto della stessa decisione quadro.

28. Il rinvio ai diritti e ai principi fondamentali, operato dall'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, deve costituire un limite di sicurezza. Nel settore coperto da detta decisione quadro, e più in generale nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, non è concepibile applicare il principio del riconoscimento reciproco, che è al centro del meccanismo del mandato d'arresto europeo, alla stessa stregua del riconoscimento di un diploma universitario o della patente di guida rilasciati da un altro Stato membro. Né si può pensare che gli Stati membri contribuiscano alla creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia che avrebbe la conseguenza di trascurare i diritti fondamentali delle persone il cui comportamento ha potuto costituire una minaccia per la libertà, la sicurezza o la giustizia. Il principio di riconoscimento reciproco, soprattutto quando tende ad essere applicato ad un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena, come nel caso del procedimento principale, non può trovare applicazione automatica ma deve, al contrario, essere preso in considerazione alla luce del contesto personale e umano, della situazione individuale alla base di ciascuna richiesta di esecuzione di un mandato d'arresto europeo. Così – e l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 ce lo ricorda –, in occasione dell'applicazione del principio di riconoscimento reciproco ai sensi di detta decisione quadro, la salvaguardia dei diritti fondamentali, al primo posto dei quali è la dignità della persona condannata [9], dev'essere l'assillo del legislatore nazionale, in sede di recepimento degli atti dell'Unione, e delle autorità giudiziarie nazionali, quando si avvalgono delle prerogative che il diritto dell'Unione ha loro devoluto, ma anche della Corte, quando è invitata a pronunciarsi sull'interpretazione delle disposizioni della decisione quadro 2002/584. È in considerazione del principio superiore costituito dalla tutela della dignità umana, pietra angolare della protezione dei diritti fondamentali nell'ordinamento giuridico dell'Unione, che la libera circolazione delle sentenze penali dev'essere garantita, ma anche, all'occorrenza, limitata.

29. Ed è tenendo sempre presente questa lettura umanitaria del principio del reciproco riconoscimento che proseguo ora con l'analisi.

9 — La dignità umana è il primo dei diritti fondamentali enunciati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (v. articolo 1 di detta Carta).

1. Interpretazione letterale e teleologica

30. In via preliminare, occorre ricordare che la decisione quadro, in quanto atto giuridico dell'Unione europea, vincola, ai sensi dell'ex articolo 34, paragrafo 2, lettera b), UE, gli Stati membri «quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi».

31. Più in particolare, la decisione quadro 2002/584 enuncia, agli articoli 3 e 4, i motivi di non esecuzione di un mandato d'arresto europeo per le autorità giudiziarie dello Stato d'esecuzione. Questi motivi, indicati in modo tassativo da detta decisione quadro per non pregiudicare il principio stesso della consegna, riguardano tanto la non esecuzione obbligatoria quanto quella facoltativa. Infatti, dal titolo dell'articolo 4 (in francese «Motifs de non-exécution facultative du mandat d'arrêt européen») risulta che ad essere facoltativa non è l'attuazione dei motivi da parte degli Stati membri, bensì l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, che è così lasciata all'apprezzamento delle autorità giudiziarie nazionali [10].

32. Considerato in modo isolato rispetto agli altri punti, il testo del punto 6 dell'articolo 4 della decisione quadro 2002/584 prevede che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione possa rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo se quest'ultimo sia stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena, allorché la persona ricercata dimora nello Stato membro di esecuzione, ne è cittadino o vi risiede e detto Stato si impegna a eseguire la pena conformemente al proprio diritto interno.

33. L'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell'ex articolo 34 UE, esige quindi che gli Stati membri attuino, nel proprio ordinamento giuridico, il motivo di non esecuzione che tale punto prevede, e ciò in tutte le sue modalità. Non credo che occorra attribuire grande importanza all'uso della congiunzione «ou» (o) nel testo di detto punto. Certo, come hanno rilevato alcune delle parti presenti all'udienza, la maggior parte delle versioni linguistiche utilizza tale congiunzione [11], mentre la versione tedesca, ad esempio, utilizza «und» (e) per definire le categorie di persone che possono beneficiare del motivo di non esecuzione previsto dall'articolo 4, punto 6, della decisione quadro. Non posso che considerare un argomento del genere quanto meno debole, se non addirittura non pertinente, tanto sarebbe stato privo di senso redigere l'articolo 4, punto 6, nella sua versione francese, utilizzando la congiunzione «et» (e). Si sarebbe corso il rischio di vedere sviluppare un'argomentazione assurda, consistente nell'affermare che solo una persona che abbia la cittadinanza dello Stato di esecuzione, vi dimori e vi risieda avrebbe potuto beneficiare di detto motivo.

34. Anche a voler supporre che gli Stati membri non siano tenuti ad attuare il punto 6 dell'articolo 4 della decisione quadro 2002/584, nel momento in cui il legislatore francese ha manifestamente inteso procedere alla sua trasposizione, attraverso l'articolo 695-24 del codice di procedura penale, tale legislatore avrebbe dovuto farlo per tutte le categorie di persone considerate in detto punto 6. Infatti, al di là di eventuali divergenze linguistiche, dall'obiettivo perseguito dall'articolo 4, punto 6, della detta decisione quadro risulta, a mio avviso in modo indubbio, che gli Stati membri sono tenuti ad attuare questo punto in modo tale che le loro autorità giudiziarie possano, all'occorrenza, rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo non solo nei confronti dei loro cittadini, ma anche dei cittadini di altri Stati membri quando soddisfano le condizioni stabilite dalla decisione quadro 2002/584, procedendo ad un'analisi complessiva della loro situazione individuale.

10 — La formulazione è altrettanto chiara anche nelle altre versioni linguistiche: rinvio qui essenzialmente al titolo dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/548 nella versione spagnola («Motivos de no ejecución facultativa de la orden de detención europea»), inglese («Grounds for optional non-execution of the European arrest warrant»), italiana («Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo») e portoghese («Motivos de não execução facultativa do mandado de detenção europeu»).

11 — È il caso, in particolare, delle versioni in lingua spagnola, inglese, francese, italiana e portoghese.

35. Diversamente da quanto sostenuto dalla maggior parte degli intervenienti nel presente procedimento, concludere in tal senso non mi sembra contrario al principio fondamentale sul quale si fonda la decisione quadro 2002/584, che è quello del reciproco riconoscimento. Secondo tali intervenienti, occorrerebbe interpretare in modo particolarmente restrittivo i motivi di non esecuzione previsti dalla detta decisione quadro, al fine di agevolare la consegna, conformemente al principio del reciproco riconoscimento.

36. È vero che, secondo la giurisprudenza della Corte, questo principio, «cui è improntata l'economia generale della decisione quadro 2002/584, implica, a norma dell'art. 1, n. 2, di quest'ultima, che gli Stati membri siano in linea di principio tenuti a dar corso ad un mandato di arresto europeo» [12]. Noto tuttavia che, nonostante la preminenza riservata al principio del reciproco riconoscimento in detta decisione quadro, il legislatore dell'Unione ha previsto motivi di non esecuzione. Tali motivi sono stati definiti in modo esaustivo proprio per garantire che il principio resti quello dell'esecuzione dei mandati d'arresto europei. Più in particolare, l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 persegue l'obiettivo di aumentare le possibilità di reinserimento sociale della persona ricercata alla scadenza della pena [13]. Così, il principio del reciproco riconoscimento, come attuato dalla decisione quadro, per quanto importante possa essere, non è stato tuttavia concepito dal legislatore dell'Unione come principio assoluto. Ne è una conferma, come ho osservato in via preliminare, il rinvio ai diritti fondamentali contenuto nell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584. L'articolo 4, punto 6, della decisione quadro risulta essere quindi una chiara manifestazione della volontà del legislatore dell'Unione di lasciare alle autorità giudiziarie competenti, all'occorrenza, la possibilità di operare una conciliazione con il detto principio quando esse si trovino anche in presenza di un interesse altrettanto fondamentale da difendere quale il buon esito del reinserimento sociale della persona condannata.

37. Quest'obiettivo di reinserimento non riguarda soltanto l'interesse individuale della persona condannata. Un reinserimento sociale riuscito, in un contesto familiare a detta persona, è anche una garanzia supplementare, per la società nella quale si inserisce necessariamente la sua esistenza, che le probabilità di recidiva del comportamento deviante siano minori. L'importanza che il legislatore dell'Unione accorda al riguardo è stata esplicitamente confermata dalla decisione quadro 2008/909, il cui scopo è, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di «favorire il reinserimento sociale della persona condannata».

38. La Corte ha affermato che «[l']art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 (…) mira segnatamente a permettere di accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa è stata condannata, tale scopo, anche se importante, non può escludere che gli Stati membri, nell'attuazione di detta decisione quadro, limitino, nel senso indicato dal principio fondamentale enunciato al suo art. 1, n. 2, le situazioni in cui dovrebbe essere possibile rifiutare di consegnare una persona rientrante nella sfera di applicazione di detto art. 4, punto 6» [14]. Così facendo, la Corte non ha fatto altro che ribadire che tale articolo 4, punto 6, non intende sancire un diritto incondizionato della persona condannata a scontare la sua pena nel territorio dello Stato di esecuzione e che, nella fattispecie, l'applicazione della normativa nazionale che subordinava l'applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa per i cittadini di altri Stati membri ad un soggiorno regolare della durata di cinque anni era conforme alla decisione quadro. In quell'occasione, la Corte si è pronunciata sull'applicazione, in una situazione particolare, di una normativa che limitava, senza per questo escluderli, i casi in cui era possibile rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo. Ritornerò più tardi sulla prudenza con la quale deve essere invocata la giurisprudenza della Corte [15].

12 — Sentenza Wolzenburg, cit. (punto 57).

13 — Ibidem (punto 67).

14 — Ibidem (punto 62).

15 — V. paragrafo 43 delle presenti conclusioni.

39. Contrariamente a quanto sostenuto dal governo francese, con la lettura che propongo di dare all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 non si sancisce l'impunità della persona ricercata né si rimette in discussione il principio del reciproco riconoscimento perché, in effetti, lo Stato d'esecuzione può rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo solo alla condizione espressa di impegnarsi ad eseguire la pena sul suo territorio, senza mai rimettere in discussione la decisione mediante la quale essa è stata pronunciata. In tal senso, la logica del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie è del tutto salvaguardata, anche nell'ipotesi in cui la persona ricercata sconti la sua pena nello Stato membro d'esecuzione e non in quello di emissione. L'interpretazione dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 che suggerisco alla Corte non mi sembra contraria né alla sua economia generale né agli obiettivi che persegue.

40. Infine, non posso fare a meno di ritenere che un'interpretazione dell'articolo 4, punto 6, della detta decisione quadro che consenta di giudicare conforme ad essa una normativa nazionale che esclude, senza alcuna graduazione, tutti i cittadini dell'Unione che dimorano o risiedono nel territorio di uno Stato membro dal beneficiare potenzialmente del motivo di non esecuzione facoltativa per il solo fatto che non possiedono la cittadinanza di detto Stato membro colliderebbe direttamente con un gran numero dei diritti e dei principi giuridici fondamentali il cui rispetto è imposto dall'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 e sarebbe inoltre difficilmente compatibile con i requisiti fissati da tale articolo.

2. Margine di discrezionalità degli Stati membri e ambito d'applicazione ratione personae dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584

41. Nella citata sentenza Wolzenburg, la Corte ha riconosciuto che «[g]li Stati membri dispongono necessariamente, nell'attuazione dell'art. 4 della decisione quadro 2002/584 e, in particolare, del suo punto 6 (…), di un potere discrezionale certo» [16]. Non credo tuttavia che la Corte con ciò abbia inteso altro se non il potere discrezionale riconosciuto agli Stati membri dal Trattato quanto alla determinazione della forma e dei mezzi di attuazione delle decisioni quadro. In ogni caso, detto potere discrezionale dev'essere esercitato nel rispetto del diritto dell'Unione [17].

42. La Corte è già stata chiamata ad interpretare l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro e le parti interessate che hanno presentato osservazioni nell'ambito della presente causa si sono soffermate a lungo sulle sentenze Kozłowski [18] e Wolzenburg, pronunciate in materia. La maggior parte di esse ha dedotto dal punto 58 della sentenza Wolzenburg che la Corte abbia riconosciuto la libertà del legislatore nazionale di attuare i diversi motivi previsti dall'articolo 4 della decisione quadro 2002/584. Ai termini di tale punto della citata sentenza Wolzenburg, la Corte afferma «che un legislatore nazionale il quale, in base alle possibilità accordategli dall'art. 4 di detta decisione quadro, opera la scelta di limitare le situazioni nelle quali la sua autorità giudiziaria di esecuzione può rifiutare di consegnare una persona ricercata non fa che rafforzare il sistema di consegna istituito da detta decisione quadro a favore di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia».

43. Non va, tuttavia, perso di vista il fatto che la situazione del diritto nazionale nell'ambito della causa Wolzenburg, in cui la Corte era stata invitata a pronunciarsi su una normativa che attuava effettivamente l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 anche nei confronti di cittadini di Stati membri diversi da quello d'esecuzione, era molto diversa. Si tratta di una differenza fondamentale rispetto alla presente causa che esige, di conseguenza, una grande prudenza allorché ci si vuole ispirare alle affermazioni della Corte contenute nelle sentenze pronunciate sull'argomento, in particolare nella

16 — Sentenza Wolzenburg, cit. (punto 61).

17 — Ibidem (punto 45).

18 — Sentenza del 17 luglio 2008, Kozłowski (C-66/08, Racc. pag. I-6041).

citata sentenza Wolzenburg, che non sono ipso facto applicabili nel caso di uno Stato membro la cui normativa riserva la possibilità di avvalersi dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 soltanto ai propri cittadini. Il predetto punto 58 deve quindi essere interpretato alla luce del particolare contesto nazionale di quella causa.

44. Quindi, se un insegnamento va tratto dal suddetto punto, è che la decisione quadro 2002/584 non obbliga gli Stati a riconoscere ai cittadini di altri Stati membri che risiedono o dimorano nel loro territorio un diritto incondizionato al rifiuto dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo che li riguarda. Il potere discrezionale riconosciuto agli Stati membri, che era anch'esso oggetto di controversia in tale sentenza, può senz'altro essere esercitato attraverso una limitazione di tali casi [19], ma certamente non escludendo completamente tutte le persone che non hanno la cittadinanza dello Stato interessato dalla possibilità di beneficiare del motivo di non esecuzione facoltativa di cui all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro. È chiaro che la decisione quadro 2002/584 obbliga gli Stati membri a prevedere, in capo alle loro autorità giudiziarie, il dovere di esaminare ogni situazione individuale attraverso una valutazione complessiva, nell'ipotesi in cui sia chiesto a dette autorità di non dar seguito ad un mandato d'arresto europeo emanato ai fini dell'esecuzione di una pena contro un cittadino dello Stato di esecuzione, di una persona che vi dimori o di una persona che vi risieda [20].

45. Dalla giurisprudenza della Corte risulta, del resto, altrettanto chiaramente che quest'ultima non considera che l'ambito d'applicazione ratione personae dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 riguardi, a scelta, o i cittadini dello Stato membro di esecuzione o i cittadini di altri Stati membri che risiedono o dimorano nel suo territorio, o entrambe le categorie. La Corte, infatti, al punto 34 della citata sentenza Kozłowski ha affermato che, «secondo l'art. 4, punto 6, della decisione quadro [2002/584], l'ambito di applicazione di tale motivo di non esecuzione facoltativa è circoscritto alle persone che, se prive della cittadinanza dello Stato membro di esecuzione, vi "dimori[no]" o vi "risieda[no]"».

46. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale nel senso che gli Stati membri – fatto salvo l'esercizio del potere discrezionale di cui godono, nel rispetto del diritto dell'Unione, in materia di determinazione delle condizioni alle quali può essere subordinata l'applicazione del motivo di non esecuzione di cui all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 per i cittadini di altri Stati membri che risiedono o dimorano nel loro territorio – sono tenuti ad attuare il punto 6 di detto articolo 4 in modo tale che le autorità giudiziarie di esecuzione abbiano la facoltà di rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena tanto nei confronti dei propri cittadini quanto nei confronti dei cittadini di altri Stati membri che dimorino o risiedano nel loro territorio e tali autorità devono poter esercitare detta facoltà alla luce delle circostanze particolari di ciascun caso concreto.

C – *Sulla prima questione*

47. A mio avviso, la risposta data alla questione esaminata sopra è sufficiente per fornire utilmente indicazioni al giudice del rinvio. Tuttavia, nell'ipotesi in cui la Corte giudicasse che gli Stati membri non sono tenuti, ai sensi della sola decisione quadro 2002/584, ad attuarne l'articolo 4, punto 6, tanto nei confronti dei loro cittadini quanto nei confronti dei cittadini di altri Stati membri che dimorano o

19 — La Corte ha peraltro concluso che la legislazione olandese, che riserva l'applicazione dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 ai cittadini olandesi in modo incondizionato e ai cittadini di altri Stati membri a condizione che abbiano soggiornato legalmente sul territorio olandese in modo continuativo da almeno cinque anni, era conforme al diritto dell'Unione.

20 — L'ottavo considerando della decisione quadro 2002/584 depone chiaramente in questo senso prevedendo che «[l]e decisioni relative all'esecuzione del mandato d'arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna».

risiedono nel loro territorio e concludesse che lo Stato francese si è avvalso del proprio potere discrezionale in piena conformità con la decisione quadro 2002/584, essa sarà chiamata allora a pronunciarsi sulla questione se il principio di non discriminazione osti ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

48. Occorre rilevare, in primo luogo, che l'opponente nel procedimento principale si è avvalso della sua libertà di circolazione recandosi in territorio francese nel quale risiede legalmente e ha costruito una vita familiare. Orbene, gli Stati membri, nell'ambito dell'attuazione di una decisione quadro, non possono violare il diritto dell'Unione, in particolare le disposizioni relative alla libertà riconosciuta a qualsiasi cittadino dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri [21]. La Corte ha così già statuito che un cittadino di uno Stato membro che risieda legittimamente in un altro Stato membro ha diritto di avvalersi del principio di non discriminazione nei confronti di una normativa nazionale che stabilisce le condizioni secondo le quali l'autorità giudiziaria competente può rifiutare di eseguire un mandato di arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà [22]. A fortiori, lo stesso deve valere per la normativa francese oggetto del procedimento principale che esclude ogni cittadino dell'Unione, ad eccezione dei soli cittadini francesi, dal poter beneficiare del motivo di non esecuzione previsto dall'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584. Di conseguenza, occorre considerare che il convenuto nel procedimento principale ha il diritto di avvalersi dell'articolo 18 TFUE nei confronti di detta normativa. Resta quindi da accertare se l'articolo 695-24 del codice di procedura penale comporti una discriminazione fondata sulla cittadinanza.

49. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, il principio di non discriminazione esige che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un trattamento simile non sia oggettivamente giustificato [23].

50. Dalla normativa francese risulta manifestamente che i cittadini degli altri Stati membri subiscono un trattamento differente rispetto a quello riservato ai cittadini francesi. In effetti, l'argomento avanzato da alcuni governi, consistente nel sostenere che, in siffatta ipotesi, i propri cittadini non si trovano in una situazione comparabile a quella dei cittadini di altri Stati membri, non potrebbe essere accolto. Tali governi hanno insistito sulla diversa natura del vincolo che unisce un cittadino al proprio Stato, di cui ha la cittadinanza, rispetto a quello che unisce un cittadino dell'Unione allo Stato in cui risiede, di cui non ha quindi la cittadinanza. Ad esempio, ogni cittadino francese presenterebbe un nesso di collegamento molto forte con la società francese, rappresentato dal possesso della cittadinanza, che giustificherebbe l'impegno dello Stato francese, solo nei suoi confronti, a fare eseguire sul suo territorio la pena inflitta da un altro Stato membro. Non posso esimermi dal pensare che, se ci fossimo attenuti a questo tipo di argomenti, il diritto dell'Unione non avrebbe certamente conosciuto quegli sviluppi straordinari che l'hanno animato fino ad oggi. Un discorso del genere mi sembra ben ampiamente superato.

51. Si può così agevolmente concepire che uno Stato membro desideri disporre di garanzie e si impegni a fare eseguire una pena pronunciata all'estero – il che rappresenta innegabilmente una pesante responsabilità per detto Stato – solo nei confronti delle persone che presentino un legame reale, stabile e duraturo con la società dello Stato in questione. Per contro, è del tutto inesatto sostenere che solo le persone in possesso della cittadinanza di detto Stato siano in grado di presentare siffatto legame. Il caso dell'opponente nel procedimento principale ne è un esempio lampante. La libertà di circolazione e di soggiorno sancita dal diritto dell'Unione ha per corollario anche che al

21 — V. sentenza Wolzenburg, cit. (punto 45).

22 — Ibidem (punto 47).

23 — V., in particolare, sentenze del 3 maggio 2007, Advocaten voor de Wereld (C-303/05, Racc. pag. I-3633, punto 56 e giurisprudenza ivi citata), e Wolzenburg, cit. (punto 62).

giorno d'oggi non sempre è possibile presumere inconfutabilmente che le possibilità di reinserimento sociale di una persona condannata siano massime solo nello Stato di cui detta persona ha la cittadinanza. Occorre quindi ben rilevare che la normativa francese tratta in modo diverso situazioni analoghe.

52. Una differenza di trattamento siffatta può rivelarsi conforme al principio di non discriminazione se è oggettivamente giustificata e proporzionata all'obiettivo legittimamente perseguito, vale a dire che non deve andare oltre quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo [24].

53. Il governo francese ha sostenuto che la differenza di trattamento fra i propri cittadini ed i cittadini di altri Stati membri si spiega oggettivamente. Esso individua una difficoltà legata al proprio ordinamento interno. L'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 prevede, infatti, che lo Stato membro di esecuzione si impegni a fare eseguire sul proprio territorio conformemente al suo diritto interno la pena pronunciata all'estero. Orbene, lo stato del diritto positivo francese non permetterebbe allo Stato francese di assumersi tale impegno. Il governo francese ha ricordato, al riguardo, che l'esecuzione in Francia di una pena pronunciata all'estero solleva importanti questioni giuridiche che non sono disciplinate dalla decisione quadro 2002/584, motivo per cui l'articolo 4, punto 6, rinvia agli ordinamenti interni degli Stati membri. Il regime giuridico dell'esecuzione delle pene pronunciate all'estero non è uniforme e dipende, per lo più, da convenzioni internazionali, bilaterali o multilaterali, e lo Stato francese non può decidere unilateralmente di eseguire nel proprio territorio una pena pronunciata in un altro Stato membro perché non potrebbe garantire alla persona condannata che l'esecuzione della pena sia riconosciuta nello Stato che l'ha pronunciata.

54. Mi sembra che siffatto argomento possa essere confutato in due modi, innanzitutto respingendo la giustificazione avanzata e, poi, sottolineando il carattere manifestamente sproporzionato della normativa francese.

55. Quanto alla difficoltà, invocata dal governo francese, legata allo stato del proprio ordinamento interno, ricordo, in via preliminare, che la Corte ha raramente riservato esito favorevole a questo tipo di argomenti.

56. Osservo poi che il governo francese, in udienza, ha ammesso che se il diritto francese non permetteva, al momento, di eseguire una pena pronunciata da un altro Stato membro nei confronti di una persona che non abbia la cittadinanza francese, ciò è dovuto più all'interpretazione che il legislatore ha dato dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, secondo cui quest'ultimo non imporrebbe agli Stati membri un obbligo di parità di trattamento fra i propri cittadini e i cittadini di altri Stati membri, che ad un ostacolo giuridico insormontabile rappresentato dal diritto internazionale convenzionale da cui è attualmente vincolato lo Stato francese. Al riguardo, la Commissione ha osservato, a giusto titolo, che lo Stato francese, al pari di tutti gli Stati membri dell'Unione, è parte della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate [25] la quale prevede sì che un trasferimento possa avvenire laddove la persona condannata abbia la cittadinanza dello Stato di esecuzione [26], ma dispone anche che gli Stati aderenti possono determinare unilateralmente,

24 — Sentenza Wolzenburg, cit. (punto 69).

25 — V. paragrafo 2 delle presenti conclusioni.

26 — V. articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate.

mediante una dichiarazione che può essere formulata in qualsiasi momento, la definizione che intendono dare della nozione di «cittadino» ai sensi di detta convenzione [27], cosicché lo Stato francese poteva effettivamente estendere la possibilità di beneficiare delle disposizioni della convenzione ai cittadini degli altri Stati membri [28].

57. Infine, anche a supporre – cosa di cui ovviamente non sono convinto – che gli aspetti giuridici legati all'esecuzione di una pena pronunciata in un altro Stato membro siano regolati solo dopo l'adozione della decisione quadro 2008/909, non posso fare a meno di rilevare che, non avendo attuato nei termini impartiti la decisione quadro in parola, dal 5 dicembre 2011 il legislatore francese è il solo responsabile dell'asserita lacuna nel proprio ordinamento interno e potrebbe quindi, se la Corte dovesse accogliere favorevolmente l'argomento relativo alle difficoltà connesse allo stato del diritto positivo, continuare a trarre vantaggio dalla propria negligenza. Orbene – e il governo francese l'ha anche ammesso in udienza –, l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 contiene un rinvio aperto al diritto interno di modo che, anche se le richieste pervenute allo Stato di esecuzione anteriormente al 5 dicembre 2011 continuano ad essere disciplinate dalla decisione quadro 2002/584, i contributi della decisione quadro 2008/909 potrebbero essere presi in considerazione proprio perché, attraverso la sua attuazione, quest'ultima decisione avrà portato ad una modifica e un adeguamento degli ordinamenti interni degli Stati membri.

58. È peraltro evidente che una normativa che ha come risultato quello di escludere, sic et simpliciter, tutti i cittadini dell'Unione che non abbiano la cittadinanza francese dalla possibilità di beneficiare del motivo di non esecuzione di cui all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 è sproporzionata. Essa priva sistematicamente le autorità giudiziarie competenti del loro potere di valutazione delle situazioni individuali e presume, in modo tanto perentorio quanto inconfutabile, l'impossibilità giuridica di procedere all'esecuzione della pena in territorio francese. Orbene, dall'argomento sviluppato dal governo francese discende che la situazione è più sfumata e che, non essendo possibile stabilire un quadro giuridico uniforme per tutti le ipotesi che le autorità giuridiche dello Stato di esecuzione potrebbero trovarsi ad affrontare, è necessario determinare, caso per caso, il diritto applicabile perché può variare a seconda dello Stato della cittadinanza della persona condannata. La normativa oggetto del procedimento principale è sproporzionata in quanto esclude a priori dalla possibilità di beneficiare di detto motivo persone condannate che potrebbero potenzialmente aspirare, in virtù delle norme giuridiche applicabili alla loro richiesta, all'esecuzione della loro pena nel territorio francese.

59. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla prima questione sottoposta dal giudice del rinvio nel senso che il principio di non discriminazione di cui all'articolo 18 TFUE osta ad una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale che riserva la facoltà di rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo emanato ai fini dell'esecuzione di una pena al solo caso in cui la persona ricercata abbia la cittadinanza francese e le autorità francesi competenti si impegnino a eseguire la pena.

27 — V. articolo 3, paragrafo 4, della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate.

28 — Dall'analisi delle dichiarazioni unilaterali degli Stati parte della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate risulta inoltre che almeno sette Stati membri dell'Unione hanno esteso la nozione di «cittadini», ai sensi di detta convenzione, alle persone che hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato di esecuzione o che vi siano stabiliti in via definitiva (Regno di Danimarca, Ungheria, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica portoghese, Repubblica slovacca, Repubblica di Finlandia e Regno di Svezia). L'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord prevedono invece la possibilità di estendere detta nozione in funzione di una valutazione degli stretti legami che uniscono la persona condannata allo Stato interessato.

D – *Sull'obbligo di interpretazione conforme*

60. In occasione della sentenza Pupino, la Corte ha dichiarato che «il principio di interpretazione conforme si impone riguardo alle decisioni quadro adottate nell'ambito del titolo VI del Trattato sull'Unione europea. Applicando il diritto nazionale, il giudice del rinvio chiamato ad interpretare quest'ultimo è tenuto a farlo per quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro al fine di conseguire il risultato perseguito da questa e di conformarsi così all'[ex] art. 34, n. 2, lett. b), UE» [29]. Inoltre, «[l]'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una decisione quadro nell'interpretazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale cessa quando quest'ultimo non può ricevere un'applicazione tale da sfociare in un risultato compatibile con quello perseguito da tale decisione quadro. In altri termini, il principio di interpretazione conforme non può servire da fondamento ad un'interpretazione contra legem del diritto nazionale» [30].

61. Spetterà al giudice nazionale verificare se, nella detta causa, sia possibile un'interpretazione conforme del proprio diritto nazionale. Mi limiterò a ricordare che, nell'ipotesi in cui il giudice del rinvio ritenga possibile un'interpretazione del genere, ad esempio interpretando l'espressione «cittadinanza francese» di cui all'articolo 695-24, paragrafo 2, del codice di procedura penale come comprendente anche le cittadinanze equivalenti che sono quelle degli Stati membri dell'Unione, detto giudice dovrà tenere conto dei diversi obiettivi perseguiti dalla decisione quadro 2002/584 che includono il buon esito del reinserimento sociale della persona condannata, e potrà ispirarsi ulteriormente ai criteri dettati dalla Corte al punto 48 della sentenza Kozłowski nonché all'affermazione contenuta al punto 76 della citata sentenza Wolzenburg per procedere alla valutazione complessiva del nesso di collegamento fra l'opponente nel procedimento principale e la società francese, al fine di determinare se possa aspirare o meno ad eseguire la pena nel territorio francese.

V – Conclusione

62. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dalla Cour d'appel d'Amiens come segue:

«1) Gli Stati membri – fatto salvo l'esercizio del potere discrezionale di cui godono, nel rispetto del diritto dell'Unione, in materia di determinazione delle condizioni alle quali può essere subordinata l'applicazione del motivo di non esecuzione, di cui all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, per i cittadini di altri Stati membri che risiedono o dimorano nel loro territorio – sono tenuti ad attuare il punto 6 di detto articolo 4 in modo tale che le autorità giudiziarie di esecuzione abbiano la facoltà di rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emanato ai fini dell'esecuzione di una pena tanto nei confronti dei loro cittadini quanto nei confronti dei cittadini di altri Stati membri che dimorino o risiedano nel loro territorio e tali autorità devono poter esercitare detta facoltà alla luce delle circostanze particolari di ciascun caso concreto.

2) In ogni caso, il principio di non discriminazione sancito all'articolo 18 TFUE osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che riserva la facoltà di rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena al solo caso in cui la persona ricercata abbia la cittadinanza francese e le autorità francesi competenti si impegnino ad eseguire la pena».

29 — Sentenza del 16 giugno 2005 (C-105/03, Racc. pag. I-5285, punto 43).

30 — Ibidem (punto 47).